Città di Crotone

Settore 3

Regolamento per il controllo delle Società Partecipate

(Art. 147 *quater* – D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 264)

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	24/01/2013	Segreteria Generale	G.C. n. 18 del 24/01/2013
01	07/02/2013	Segreteria Generale	C.C. n. 06 del 07/02/2013
02	10/12/2013	Settore Finanziario	C.C. n. 132 del 10/12/2013
03	12/05/2016	Settore Finanziario	C.C. n. 08 del 12/05/2016
04	26/06/2020	Settore Finanziario	Deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di C.C. n. 27 del 26/06/2020
05	29/07/2021	Settore Finanziario	C.C. n. 93 del 29/07/2021

COMUNE DI CROTONE

Regolamento per il controllo delle società partecipate

(Art. 147 *quater* – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)

INDICE

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI....3
Articolo 1- Oggetto e finalità....3
Articolo 2- Ambito di applicazione....3
TITOLO II - IL CONTROLLO ANALOGO....4
Articolo 3- Modalità di attuazione....4
Articolo 4 – Il controllo societario....4
Articolo 5 – Il controllo economico-finanziario....5
Articolo 5.1 - Il controllo preventivo....5
Articolo 5.2 – Il controllo concomitante....6
Articolo 5.3 – Il controllo consuntivo....6
Articolo 6- Il controllo ispettivo....7
Articolo 7- Il Comitato di Controllo....7
Articolo 8- Competenze del Comitato di Controllo....7
TITOLO III- IL CONTROLLO SULLE ALTRE PARTECIPAZIONI....8
Articolo 9- Il controllo sulle partecipazioni rilevanti....8
Articolo 10- Modalità di attuazione....8
Articolo 11- Il controllo relativo alle partecipazioni a minor rilevanza....9
TITOLO IV- I CONTROLLI SULLA QUALITA' DEI SERVIZI E SULLA GESTIONE....10
Articolo 12 – Modalità di attuazione....10
Articolo 13 – Il contratto di servizio....10
Articolo 14 – La carta dei servizi....10
Articolo 15 – Il Controllo operativo....11
Articolo 16 – Il controllo della gestione....11
TITOLO V -DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI....12
Articolo 17 – Diritto di informazione e accesso agli atti dei Consiglieri comunali....12
TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI....12
Articolo 18 - Disposizioni finali....12

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e finalità

1) Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli sulle società partecipate non quotate del Comune di Crotone, ai sensi dall'art. 147 *quater* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) introdotto dal D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 237/2012.
2) A tal fine, il presente regolamento è volto a disciplinare:
   a) le procedure di definizione ed assegnazione di indirizzi ed obiettivi a cui devono tendere le società partecipate dall'ente;
   b) la definizione di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati nonché le opportune azioni correttive tese a scongiurare squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'ente;
   c) la creazione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
      - i rapporti finanziari tra ente e società;
      - la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
      - i contratti di servizio e la qualità dei servizi;
      - il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
   d) l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
   e) i comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate, con particolare riguardo ai poteri ed agli obblighi di informativa;
   f) le diverse competenze degli organismi dell'amministrazione comunale in merito a verifiche, analisi e decisioni *ex ante* ed *ex post* riguardanti le società cui partecipa il Comune.
   g) la definizione puntuale di procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società partecipate non quotate del Comune di Crotone dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente regolamento.

Articolo 2- Ambito di applicazione

1) Il Regolamento si applica:
   a) alle società in *house providing* del Comune di Crotone;
   b) a tutte le società partecipate non quotate, in cui l'ente detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una partecipazione maggioritaria e/o com**u**nque rilevante;
   c) a tutte le società non quotate a partecipazione non prevalente e/o enti partecipati (fondazioni, consorzi) per i quali, in relazione agli interessi per eventuali trasferimenti finanziari, contributi o attività direttamente riconosciute dal Comune di Crotone, tale partecipazione risulta rilevante.

2) Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in base alla qualificazione e definizione della rilevanza delle società partecipate dal Comune, tenuto conto delle partecipazioni detenute alla data di approvazione del presente regolamento.

3) Nel rispetto di quanto contenuto nei commi precedenti, le attività di controllo disciplinate dal presente regolamento si configurano pertanto come:
   a) <u>controllo analogo</u>, per Akrea S.p.A**,** società che gestisce servizi in *house providing* per conto del Comune di Crotone;
   b) <u>controllo relativo alle partecipazioni di carattere rilevante</u> per le società a partecipazione di controllo, maggioritaria e/o rilevante dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo;

c) controllo sulle partecipazioni a minor rilevanza, per le società partecipate nelle quali il Comune di Crotone non dispone di una partecipazione maggioritaria e/o rilevante.

4) Per le società di cui al punto c) del comma 3 e comunque per le società nelle quali il Comune non dispone della maggioranza dei voti assembleari, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.

TITOLO II - IL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 3- Modalità di attuazione

1) E' da intendersi come un'attività di vigilanza e controllo analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente sui propri servizi, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.

2) Si esplica attraverso il configurarsi di poteri decisionali che concernono aspetti amministrativi, gestionali e finanziari- contabile nonché acquisizioni e verifiche di tipo informativo anche presso le sedi delle stesse Società.

3) L'attività di vigilanza e controllo che ne consegue riveste funzione di diritto pubblico e si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti all'organo di amministrazione delle società partecipate.

4) Le tipologie di controllo analogo si articolano nel modo seguente:

a) controllo societario;
b) controllo economico/finanziario;
c) controllo ispettivo.

Articolo 4 – Il controllo societario

1) Si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di *governance*, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe.
2) Spetta, con l'attribuzione di compiti e competenze diverse, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco.
3) Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, esercita i propri poteri sulle attività della partecipata adottando proprie deliberazioni con le quali:
   a) approva, a titolo autorizzatorio, in sede di bilancio di previsione annuale, la proposta di budget per l'esercizio successivo e la proposta di piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, nonché il piano delle assunzioni ed il piano degli investimenti che saranno annualmente proposti dai rispettivi Consigli di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno;
   b) approva a titolo autorizzatorio, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'Ente, il progetto di bilancio completo dei suoi allegati che sarà annualmente proposto dal consiglio di Amministrazione societario entro il 15 febbraio di ogni anno,
   c) qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione dei beni, comprese le partecipazioni finanziarie, la costituzione di nuove società, l'assunzione di mutui o linee di finanziamento, concessioni di garanzie di qualsiasi genere, l'approvazione e/o la modifica del piano di investimenti, qualora non siano già previsti nei documenti di budget o di programmazione

economica finanziaria già approvati dal Consiglio Comunale, dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio e all'approvazione del'organo consiliare.

4) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, lett. e) del TUEL il Consiglio comunale inoltre è chiamato ad approvare:
- lo schema di statuto tipo per le Società partecipate e/o collegate dal Comune al pari di ogni modifica anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative;
- i documenti di programmazione contenenti le linee fondamentali e strategiche per la gestione della Società;
- eventuali patti parasociali e di sindacato;
- schemi dei contratti di servizio, capitolati di servizio e loro proposte di modifica;
- atti di regolazione della Società (Regolazione degli acquisti, dei conferimenti di incarico, ecc.)
- ogni eventuale costituzione di una nuova Società da parte delle Società partecipate e/o collegate.

5) Il Consiglio Comunale esercita i poteri di indirizzo nei confronti della Società partecipate in merito all'organizzazione dei servizi pubblici locali affidati, nonché per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso le stesse società.

6) Compete, invece, alla Giunta Comunale la preventiva autorizzazione dei piani annuali e triennali delle assunzioni, le successive modifiche e/o variazioni nonché gli interventi di supporto al Sindaco e/o a suo delegato qualvolta lo si ritenga necessario nell'ambito dei rapporti fra il Comune e la partecipata.

7) Il Sindaco (o suo delegato), inoltre, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, attenendosi agli indirizzi del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL:
a) partecipa alle assemblee societarie ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta;
b) nomina o designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà.

Articolo 5 – Il controllo economico-finanziario

1) E' un controllo con il quale si tende ad indirizzare l'attività della partecipata verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica che rappresenti per l'ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile sul libero mercato. Il controllo tende anche ad evidenziare eventuali andamenti della gestione pregiudizievoli degli equilibri finanziari dell'ente controllante.

2) Tale controllo avviene attraverso il monitoraggio:
- preventivo, orientato all'analisi del piano industriale e del budget;
- concomitante, con l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
- consuntivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Articolo 5.1 - Il controllo preventivo

1) Concerne il controllo preventivo sui documenti programmatici delle Società.

2) A tal fine, ciascuna società partecipata, entro il termine stabilito dall'art.4, comma 3, lett. a), deve sottoporre al Consiglio Comunale, per la necessaria approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune, il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle

attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione del Consiglio Comunale, previo parere del Comitato di controllo di cui al successivo articolo 7;

3) Il Budget è composto da:

a) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;
- la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.

b) un programma pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:

- gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Articolo 5.2 – Il controllo concomitante

1) Il controllo concomitante, di competenza del Comitato di Controllo di cui al successivo art. 7 di concerto il settore comunale competente in materia di partecipate, viene attuato attraverso il monitoraggio:

a) delle relazioni quadrimestrali, trasmesse da Akrea S.p.A. al termine di ciascun quadrimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale, rilevate ed analizzate le cause di eventuali scostamenti rispetto al budget nonché le azioni correttive da attuare, e fornite informazioni sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al quadrimestre antecedente.

2) Le relazioni di cui al comma precedente, approvate dal Consiglio di Amministrazione, sono trasmesse al Comune entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato e sono oggetto di valutazione da parte del Comitato di controllo che può, qualora ritenga la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere alla società integrazioni documentali, tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione.

3) Le relazioni di cui ai precedenti commi sono inoltre trasmesse al Sindaco per essere sottoposte alla Giunta comunale.

Articolo 5.3 – Il controllo consuntivo

1) Al fine di consentire l'esercizio del controllo consuntivo ed acquisire il previsto parere del Comitato di Controllo di cui al successivo articolo 7, la società partecipata è tenuta a trasmettere al Comune di Crotone la proposta di bilancio di esercizio, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione dello stesso bilancio.
2) La proposta di bilancio, corredata dai documenti previsti dalle leggi delle società, viene così valutata dal Consiglio Comunale che ha l'opportunità di valutarne il contenuto e discuterne in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'ente.
3) Ai fini del presente controllo, la Società si impegna ad adottare schemi di redazione del budget annuale e pluriennale e del piano degli investimenti che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, nonché predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati

dei bilanci d'esercizio al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

4) Fra le attività sottese a tale controllo, rientrano anche quelle connesse al controllo sulla spesa del personale delle società, di specifica competenza del Dirigente del personale del Comune e concernente il costante monitoraggio della spesa del personale societaria, nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

Articolo 6- Il controllo ispettivo

1) Il controllo ispettivo si realizza attraverso un sistema informativo permanente attivato con l'amministrazione della Società *in house,* nell'ambito dei rapporti di collaborazione e periodica informazione circa i più salienti accadimenti di natura societaria, tecnica e gestionale.

2) Il Sindaco, il Revisore dei conti dell'Ente e tutti i Dirigenti, per il tramite del Comitato di Controllo di cui al titolo successivo del presente regolamento, possono effettuare, in qualunque momento e senza preavviso, presso gli uffici della Società *in house*, verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali, avendo riguardo a non generare indebite ingerenze con le attribuzioni gestionali e di controllo degli organi della Società *in house* e purché tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi tali da non ostacolare la gestione.

3) La Società *in house* mette a disposizione i dati richiesti, e comunque ritenuti utili, ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica.

4) I soggetti di cui al punto 2 possono, altresì, richiedere ai competenti organi societari l'esibizione e/o la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti.

5) Il rappresentante dell'Ente che effettua l'attività ispettiva redigerà apposito verbale sui riscontri effettuati e, qualora emergano rilevanti inadempimenti che possano compromettere gli equilibri economici e finanziari del Comune, nonché il rispetto dei limiti di Legge in materia di personale, informa, senza indugio, i componenti del Comitato di Controllo di cui al successivo art. 7, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario e il Dirigente del Personale.

Articolo 7- Il Comitato di Controllo

1) Ai fini del controllo analogo disciplinato dal presente titolo, è prevista la costituzione di un "Comitato di Controllo" interno al Comune di Crotone.

Articolo 8- Competenze del Comitato di Controllo

1) Al Comitato di Controllo sono attribuiti compiti di:

- supervisione preventiva sulla programmazione economico - finanziaria delle società partecipate, per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale;
- sviluppo e controllo dei servizi e delle attività affidate alle società controllate e partecipate;
- verifica gli obiettivi strategici identificati nei documenti societari di cui all'articolo 4;
- esprimere un parere preventivo e vincolante su: atti di straordinaria amministrazione; atti di affidamento di servizi e forniture e/o sulle operazione e sui contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno di spesa superiore ed euro 10.000,00; atti di assunzione del personale incluse le assunzioni a tempo determinato; atti di conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni;

- esprimere un parere preventivo sugli altri atti di rilevanza che il Comitato ritenga di dover eventualmente controllare preventivamente;
- esprimere ogni altro indirizzo ed i pareri vincolanti che si ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulle società.

2) Degli atti di cui al comma precedente posti in essere in mancanza delle preventive autorizzazioni, si considerano responsabili direttamente i soggetti firmatari.

3) Le Società devono, in ogni caso, garantire:
- l'accesso ai documenti;
- l'invio, entro il 15 del mese successivo, di copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di verbali del collegio sindacale;
- la consegna di tutte le documentazioni ritenute utili all'espletamento delle funzioni proprie da parte del Comitato di Controllo;
- la partecipazione, su richiesta, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società;
- la partecipazione, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società, di personale della stessa, al fine di assicurare la completa informazione da parte di personale dotato di idonee competenze e conoscenze;
- l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno, nonché la trasmissione dei relativi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

4) Il Comitato di Controllo si avvarrà della collaborazione del Settore competente in materia di partecipate, che di fatto è il Settore comunale istituzionalmente competente con funzioni di direzione e coordinamento per le attività svolte dal Comitato.

TITOLO III- IL CONTROLLO SULLE ALTRE PARTECIPAZIONI

Articolo 9- Il controllo sulle partecipazioni rilevanti

1) E' il controllo effettuato sulle società nelle quali l'ente detiene una partecipazione di controllo, maggioritaria e/o comunque rilevante.

2) A tal fine, una partecipazione è definita rilevante:
- **a)** in base ad elementi quantitativi, se la quota di partecipazione detenuta è pari o superiore al 20% del capitale sociale;
- **b)** in base ad elementi qualitativi, tenuto conto dell'importanza dei servizi affidati nonché la loro ricaduta sul territorio e sugli utenti/clienti.

Articolo 10- Modalità di attuazione

1) Il Consiglio comunale definisce preventivamente, all'inizio di ciascun anno, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo *standards* qualitativi e quantitativi.

2) Spetta al servizio comunale competente in materia di partecipazioni il complesso delle attività ordinarie e straordinarie sulle principali attività societarie dei soggetti partecipati.

3) A tal fine, il servizio di cui al comma precedente, di concerto con l'Amministrazione comunale organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4) Il servizio rappresenta il referente tecnico dell'Amministrazione nei flussi informativi tra Ente e società o altro soggetto giuridico di gestione e svolge attività di controllo gestionale. Nell'espletamento dei propri compiti il servizio si avvale della collaborazione degli altri servizi e uffici comunali.

5) Per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite il servizio potrà avvalersi dove ritenuto necessario, di particolari programmi informatici utili a facilitare l'analisi e il monitoraggio della gestione economico-finanziaria delle aziende.

6) Il servizio elaborerà le informazioni ricevute dal soggetto partecipato curando in particolare:

- l'analisi dei bilanci, dei rendiconti, e l'andamento annuale degli stessi;
- la relazione sulle attività del soggetto partecipato nell'esercizio a consuntivo ed in quello previsionale e relativi budget;
- la verifica semestrale e annuale, tramite report, del rispetto dei criteri quali/quantitativi previsti dai contratti di servizio;
- monitora i rapporti finanziari tra l'Ente e la società partecipata;
- analizza gli scostamenti dell'andamento delle società partecipate rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

7) A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti del soggetto partecipato, il servizio preposto relazionerà in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare opportunamente la situazione inerente gli aspetti gestionali e/o di svolgimento dei servizi ed attività svolte dal suddetto soggetto giuridico.

8) La relazione predisposta dal servizio sarà trasmessa al Sindaco per essere sottoposta alla Giunta e alla competente Commissione consiliare per le eventuali e conseguenti determinazioni, previo inoltro ad altri organi e soggetti se di competenza. La relazione verrà altresì trasmessa ai dirigenti di settore.

9) Oltre alla trasmissione del Report di analisi e controllo, tutta la documentazione afferente le società partecipate secondo un elenco, indicativo e non esaustivo, comprendente verbali di assemblea ordinaria e straordinaria, statuti, patti parasociali, relazioni semestrali, contratti e carte di servizi, bilanci, sono disponibili a semplice richiesta dei Consiglieri Comunali presso il Servizio Partecipazioni Comunali.

Articolo 11- Il controllo relativo alle partecipazioni a minor rilevanza

1) L'amministrazione deve gestire i rapporti con i soggetti partecipati esercitando i diritti e assumendo gli obblighi propri del socio e disciplinati nel codice civile mediante, in via principale, l'azione del proprio settore comunale in materia di partecipate, coadiuvato dagli uffici tecnici e di settore.

2) Il controllo viene effettuato attraverso l'attuazione delle seguenti attività:

a) Adempimenti civilistici: deleghe assembleari; nomine/designazioni organi sociali; gestione o.d.g. assemblee; adempimenti societari in genere;.
b) Gestione rapporti finanziari e relativi atti amministrativi;
c) Relazione annuale sull'andamento delle attività;
d) Coordinamento tra società/soggetti partecipati e strutture interne.

3) Ai fini del controllo di cui ai commi precedenti, le società e/o i soggetti partecipati sono tenuti ad inviare al settore comunale competente in materia i bilanci, i rendiconti consuntivi e preventivi, ove esistenti, di norma almeno 30 giorni prima della loro approvazione, nonché i verbali delle assemblee ordinarie, entro 10 giorni dalla loro redazione, e delle assemblee straordinarie entro 20 giorni dalla loro redazione.

4) Il rilascio della documentazione ulteriore richiesta, potrà essere effettuato ed adempiuto sia mediante rilascio di fotocopia dei documenti richiesti, trasmessa anche mediante fax, sia con trasmissione degli stessi con mezzi informatici o presso il protocollo dell'ente.
5) La richiesta dell'ufficio, al pari di ogni altra richiesta inerente i rapporti partecipate-ente, dovrà essere soddisfatta tempestivamente entro il termine preventivamente indicato nella stessa richiesta.

TITOLO IV- I CONTROLLI SULLA QUALITA' DEI SERVIZI E SULLA GESTIONE

Articolo 12 – Modalità di attuazione

1) Il presente titolo del regolamento ha ad oggetto il monitoraggio degli aspetti qualitativi e gestionali degli stessi servizi nonché la disciplina di verifiche ed ispezioni da effettuarsi nei riguardi delle partecipate che gestiscono servizi pubblici per conto del Comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta dallo stesso Ente.
2) Le attività di controllo definiti al comma precedente riguardano pertanto aspetti qualitativi, gestionali e operativi. Destinatarie del controllo sono, pertanto, sia la società in house che le altre società che gestiscono servizi pubblici.

Articolo 13 – Il contratto di servizio

1) Rappresenta lo strumento fondamentale di disciplina dei rapporti giuridici tra l'ente titolare del servizio ed i soggetti gestori che erogano i servizi secondo la vigente normativa comunitaria, dal D.Lgs 267/2000, dalle normative di settore e dalle successive modifiche ed integrazioni.
2) Lo schema di contratto di servizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale deve obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, modalità e termini della loro misurazione.
3) Il contratto di servizio può altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o al presente Regolamento.

Articolo 14 – La carta dei servizi

1) La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli *standards* cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.
2) La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio e nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e/o quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.
3) Approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi è trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dei servizi interessati, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti, tramite proposta di modifiche e/o integrazioni da recapitare al soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Articolo 15 – Il Controllo operativo

1) Il controllo operativo, concernente il monitoraggio delle prestazioni e delle modalità di produzione del servizio, tenuto conto dei dettagli specificati in ciascun contratto, consiste nel:
- monitoraggio del funzionamento dei servizi pubblici locali e del rispetto degli standards qualitativi prefissati in termini di qualità attesa, percepita ed erogata;
- verifica del rispetto dei contratti di servizio e dello stato di conservazione e manutenzione del patrimonio messo a disposizione per l'erogazione dei servizi;
- analisi delle condizioni di sviluppo dei servizi pubblici locali con riferimento alle esigenze dell'utenza;
- verifica delle condizioni di economicità dei servizi pubblici locali;

2) Il controllo per come esplicato nel comma precedente viene esercitato dai Dirigenti dei Settori nei quali ricadono i servizi pubblici locali affidati alla Società *partecipate*, i quali monitorano la correttezza e i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, acquisendo dalla stessa tutta la documentazione necessaria.

3) In caso di discordanze tra quanto programmato, anche a livello di singolo contratto di servizio, e quanto effettivamente riscontrato in sede di controllo, compete al Dirigente indicare le misure da attuare per assicurare il rispetto di quanto dovuto, per poi sottoporre la questione alla valutazione della Giunta Comunale che detterà le linee da seguire alla Società.

4) La regolarità delle prestazioni erogate dalla Società *in house* verrà attestata da ogni singolo Dirigente in sede di liquidazione delle spettanze dovute sulla base dei contratti di servizio stipulati.

Articolo 16 – Il controllo della gestione

1) Il controllo sulla gestione, riguardante le società in house, nonché le società a partecipazione rilevante, si esplica attraverso la predisposizione di schemi e di regolamenti di cui dette partecipate si devono dotare in determinate materie (assunzioni del personale, incarichi e consulenze, lavori in economia, forniture) nonché nell'esercizio di attività di vigilanza e controllo, presso la sede e nei confronti dell'organo amministrativo della partecipata, mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti.

2) Il controllo delle attività di cui al comma precedente è di competenza del Comitato di Controllo relativamente alle società in house e del settore comunale competente per quel che concerne le altre società partecipate.

3) Nel rispetto di principi di legalità, efficienza ed economicità, per l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi, le società partecipate devono uniformarsi ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa, nazionale e comunitaria, vigente.

4) Ai fini del precedente comma 1, le società partecipate devono pertanto dotarsi di apposti regolamenti, da sottoporre al preventivo vaglio del Comitato di Controllo e del settore competente in materia di partecipate, in materia di:
- reclutamento del personale, affidamento di incarichi professionali e consulenze;
- definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o eventuali ulteriori sistemi incentivanti;
- esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.

5) In assenza di propri regolamenti interni, le singole società si impegnano ad adottare i regolamenti approvati dal Comune di Crotone nel rispetto di quanto disposto dai principi generali in materia, salvo incompatibilità con la normativa civilistica applicata dalla società.

TITOLO V -DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 17 – Diritto di informazione e accesso agli atti dei Consiglieri comunali

1) I consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del TUEL (D.lgs. 267/2000), e secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale hanno diritto di ottenere informazioni, notizie e/o copia conforme all'originale di atti e documenti, ove ne facciano esplicita richiesta.-

2) La richiesta deve pervenire dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale accompagnata da apposita dichiarazione che dimostri che trattasi di richiesta effettuata per l'espletamento del proprio mandato e ritenuta utile a tale fine.

3) La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Disposizioni finali

1) Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuti afferenti alla partecipazione del Comune di Crotone in società o enti partecipati.

2) Rappresentano altresì indirizzi a cui devono attenersi i rappresentanti del comune sia a livello politico, sia a livello gestionale nella negoziazione, in ogni sede, degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società partecipate.

3) Con l'approvazione del presente Regolamento che entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della relativa delibera di approvazione, si intendono abrogate tutte le disposizioni normative precedenti.